Pubblicato il 06/09/2018

Sent. n. 1245/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 970 del 2017, proposto da:
Daniela Perillo, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, n. 31;
contro
Comune di Avellino, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Carmine Rubicondo, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Campania – Salerno, in Salerno, Largo S. Tommaso d'Aquino, n. 3, ai sensi dell'art. 25 c.p.a.;
per l'annullamento
a – dell'ordinanza n. 136 del 27.04.2017, successivamente conosciuta, con la quale il Comune di Avellino ha ingiunto alla ricorrente "*la rimozione ... e il ripristino dello stato dei luoghi*" di alcune opere site alla Via Vecchia Pennini, n. 100/T del Comune di Avellino;
b – ove e per quanto occorra, della "*relazione di sopralluogo ed accertamento tecnico redatta dall'ufficio in data 04/04/2017*" richiamata nel provvedimento sub a), non conosciuta;
c – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Avellino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2018 il dott. Michele Conforti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente è insorta avverso l'ordinanza di demolizione n. 136 del 27.04.2017 di alcune opere site alla Via Vecchia Pennini n. 100/T del Comune di Avellino.
Le opere consistono in una struttura in legno con copertura in coppi, avente funzione di ricovero auto, e un cancello in ferro, posto a delimitazione dello spazio su cui risulta essere stata realizzata la struttura adibita a posto auto coperto.
1.1 Nel provvedimento è specificato che la proprietaria "*ha provveduto, in assenza di titolo abilitativo, senza l'ausilio di figure tecnico professionali e di impresa esecutrice, nonché in violazione della legge regionale n. 9/83 (mancato deposito dei calcoli al Genio civile), alla messa in opera su area già a parcheggio privato scoperto, di una struttura in legno con copertura a coppi, avente funzione di ricovero auto coperto.*
... struttura avente punti di ancoraggio nei muri di sostegno…".

2. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta l'illegittimità del provvedimento, poiché le opere rientrano nell'edilizia libera o comunque sono mere pertinenze di altri edifici maggiori.
2.1 Con il secondo motivo, si deduce l'illegittimità del provvedimento, trattandosi di intervento rientrante non già nel novero delle edificazioni realizzate in assenza di permesso di costruire, bensì in quello degli interventi eseguiti in assenza di S.C.I.A., per i quali può adottarsi soltanto la sanzione pecuniaria.
2.2 Con il terzo e il quarto motivo, si lamenta l'eccesso di potere per difetto di motivazione.
2.3 Con il quinto motivo, si lamenta la violazione degli artt. 7 e 8, legge 241 del 1990.
2.4 Con il sesto motivo, si censura per eccesso di potere il provvedimento gravato, perché emesso sebbene l'intervento edificatorio sia "*conforme alla disciplina di zona*".
3. In data 19.07.2017, veniva prodotta in giudizio l'istanza di accertamento di conformità presentata dall'interessata, e, in data 22.05.2018, una memoria illustrativa, con relativi allegati.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Avellino, il quale ha evidenziato che le opere realizzate risultano di "notevoli dimensioni", difettano del deposito dei calcoli strutturali al Genio civile e sono collegate strutturalmente ad opere esistenti.
5. All'udienza dell'11.07.2018, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato e va respinto.
7. Possono esaminarsi congiuntamente il primo e il secondo motivo di ricorso, poiché prospettano doglianze concettualmente analoghe.
7.1 Giova premettere che il tipo di opera realizzata, per quanto emerge dalla descrizione effettuata dall'amministrazione nel provvedimento oggetto del presente giudizio, consiste, in realtà, in una struttura funzionalmente e sostanzialmente unitaria, che funge da posto auto coperto e chiuso (dall'apposito cancello).
7.2 Si tratta, dunque, di un volume edilizio che non può sussumersi tra quelli realizzabili nell'ambito dell'edilizia c.d. libera o tra gli interventi di natura pertinenziale, e che invece rientra, a pieno titolo, come affermato dal Comune, fra quelli che necessitano di permesso di costruire.
7.3 Il primo e il secondo motivo di ricorso, alla luce di quanto appena osservato, sono perciò infondati.
8. Possono esaminarsi congiuntamente anche il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso.
8.1 Anch'essi sono infondati, considerato che, per l'oramai pacifica giurisprudenza amministrativa, le ordinanze di demolizione e, più in generale, i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, per il loro carattere strettamente vincolato e per la loro attinenza alla tutela di interessi primari, di caratura costituzionale, riguardando la tutela del paesaggio (art. 9 Cost.) e, in generale, del territorio (art. 117, co. 3), non necessitano, per la loro legittima emanazione, dell'espletamento di un necessario contraddittorio procedimentale e di un'esaustiva motivazione (cfr., da ultimo, Adunanza Plenaria 17-10-2017, n. 9 "*L'ordine di demolizione di un immobile edificato in assenza di titolo è atto vincolato al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto. Esso non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che impongono la rimozione dell'abuso, né richiede di prendere in considerazione gli interessi degli eventuali controinteressati. L'inerzia della pubblica amministrazione protratta nel tempo non ingenera un legittimo affidamento in capo al privato che abbia costruito senza titolo. Pertanto è legittima l'ingiunzione di demolizione intervenuta a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, anche se il titolare attuale dell'immobile non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino*").
8.2 Quanto all'ultimo motivo di gravame, si evidenzia che la conformità alla disciplina di zona e, in generale alla normativa, ai regolamenti e agli strumenti urbanistici, è circostanza rilevante se e quando l'interessato abbia richiesto il rilascio del titolo edilizio e non, invece, nell'ipotesi in cui costui abbia edificato senza munirsi del prescritto titolo abilitativo, come avvenuto nel caso di specie.
8.3 La circostanza sottolineata potrà, se del caso, rilevare, ricorrendo però tutti gli altri presupposti previsti dalla norma, in sede di esame dell'istanza di accertamento di conformità, proposta ai sensi dell'art. 36 T.U. edilizia, che costituisce tuttavia procedimento a sé, autonomo rispetto alla disamina dei profili di legittimità del provvedimento gravato.
8.3 Anche il sesto motivo di ricorso va dunque respinto.

9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti del Comune di Avellino, liquidandole in euro 2.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Michele Conforti, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Michele Conforti

IL PRESIDENTE
Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO